

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI ORGANI, LE STRUTTURE E LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Capo I – Disposizioni preliminari

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni provinciali in materia di protezione civile, ai sensi degli artt. 107 e 108, comma 1, lett. b) del D. lgs. 112/98, come attuati dalla L.R. n. 44/2000, con particolare riferimento agli artt. 71 e 72, nonché la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile della Provincia di Torino, nel quadro delle competenze proprie e di quelle attribuite e trasferite in materia dalla normativa vigente e, per ultima, dalla L.R. n. 7/2003 e dai regolamenti regionali attuativi.

2. Sono attività di protezione civile di competenza della Provincia quelle volte alla:

- a) Predisposizione, adozione e attuazione del Programma di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio che insistono nel territorio provinciale;
- b) Redazione, approvazione e attuazione del Piano di emergenza provinciale, in collaborazione con la Prefettura di Torino-UTG;
- c) Direzione e coordinamento, di concerto con la Prefettura-UTG di Torino, dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite nonché attuazione degli interventi in vista e/o al verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1. lett. b), della L. n. 225/92, secondo quanto previsto dal Piano di emergenza provinciale;
- d) Attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici volte a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- e) Attuazione degli interventi afferenti l'organizzazione e l'impiego del volontariato provinciale e, in accordo con la Regione, l'organizzazione di appositi corsi di formazione;
- f) Definizione delle procedure volte al passaggio della gestione dell'emergenza di cui al punto c) al Prefetto in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1. lett. c), (stato di calamità) della richiamata L. 225/92, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

3. Sono altresì di competenza della Provincia la funzione di vigilanza sull'adozione da parte dei Comuni dei Piani comunali e intercomunali di protezione civile e, in caso di inerzia, l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 2 - Organi e strutture provinciali di protezione civile

1. Sono organi provinciali di protezione civile:

il Presidente della Provincia quale Autorità provinciale di protezione civile;
il Comitato provinciale di protezione civile;
l'Unità di crisi provinciale.

2. Oltre alle istituzioni che intervengono in via ordinaria in caso di emergenza (VV. F., Corpo forestale, CRI, etc.), sono strutture provinciali di protezione civile:

i Centri operativi misti (COM) ed i Servizi intercomunali per la gestione associata delle funzioni di

protezione civile di cui all'art. 7;
la Sala operativa provinciale;
i servizi provinciali operanti nel campo della tutela ambientale come definiti dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il "Coordinamento delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di volontariato di protezione civile della Provincia di Torino" di cui al Capo III del presente regolamento, che, in quanto Organizzazione di secondo livello raggruppante la più parte delle associazioni di settore operanti nella Provincia di Torino, rappresenta l'espressione organizzata del volontariato di protezione civile.

Capo II – Composizione e funzionamento Organi e strutture di protezione civile

Art. 3 – Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia è Autorità provinciale di protezione civile cui fanno capo le seguenti funzioni:

- a) la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso a rilevanza provinciale, nonché l'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1 lett.c) della L. 225/92 con il concorso del Prefetto, in conformità delle intese di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, ed il supporto del Comitato provinciale di protezione civile di cui al successivo art. 4, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale;
- b) presiede, anche tramite suo delegato, il Comitato provinciale di protezione civile e l'Unità di crisi provinciale di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6;
- c) promuove le intese con la Prefettura di Torino-UTG volte, fra le altre, tanto a disciplinare l'esercizio congiunto delle funzioni di cui al precedente punto a), quanto le modalità del passaggio agli organi prefettizi della gestione delle emergenze da fronteggiarsi con mezzi e poteri straordinari (art. 2 comma 1. lett.c) della L. 225/92);

Art. 4 - Comitato provinciale di protezione civile

1. Il Comitato provinciale di protezione civile, di cui obbligatoriamente fanno parte il Prefetto o suo delegato ed un rappresentante designato dalla Regione, è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato. **Del Comitato provinciale fanno altresì parte:**

- Assessore provinciale con delega alla Protezione Civile con funzioni di vice presidente;
- Rappresentante designato dall'ANCI Piemonte;
- Rappresentante designato dalla Città di Torino;
- Rappresentante dell'UNCEM Piemonte;
- Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Torino;
- Direttore dell'Area Sviluppo sostenibile e Pianificazione ambientale;
- Direttore dell'Area Agricoltura, Montagna e Sviluppo rurale;
- Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria;
- Direttore dell'Area Viabilità;
- Direttore dell'Area Edilizia;

- Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile;
- Direttore dell'Area Relazioni e Comunicazione;
- Direttore dell'Area Istruzione e Formazione professionale;
- Direttore dell'Area Lavoro e Solidarietà sociale;
- Dirigente del Servizio Protezione Civile.

2. I componenti il Comitato provinciale sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia, sulla base dei nominativi segnalati dalle Amministrazioni competenti. In caso di impedimento, i componenti possono delegare un sostituto.

3. Ove richiesto dai lavori o dagli argomenti da trattare, il Presidente potrà invitare rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni e organizzazioni di volontariato.

4. Il predetto Comitato, espleta attività di supporto all'Autorità provinciale definendo, in armonia con gli indirizzi dettati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, le strategie del sistema provinciale di protezione civile e coordinando le attività di previsione, prevenzione e pianificazione delle emergenze, in particolare:

- a) supporto all'Autorità provinciale di protezione civile ed a quella prefettizia nelle attività afferenti:
 1. la direzione ed il coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in vista o al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 225/92;
 2. l'attuazione degli interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dall'evento calamitoso;
 3. la gestione delle comunicazioni istituzionali;
- b) supporto alla struttura provinciale di riferimento sui contenuti afferenti l'aggiornamento del vigente Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;
- c) esprime parere preventivo in ordine ai suddetti aggiornamenti all'organo provinciale competente all'approvazione;
- d) formula proposte in ordine alla definizione degli scenari di rischio a livello provinciale ai fini della individuazione della tipologia di intervento;
- e) formula proposte in ordine alla redazione e sui contenuti del Piano provinciale di emergenza e ne propone l'adozione;
- f) assicura, negli eventi di cui all'art.2, comma 1 lett.c) della L. 225/92 e con le modalità definite dal Piano di emergenza provinciale, il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia, garantendo in ogni caso il concorso della Provincia nella gestione delle operazioni di soccorso.

5. Per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi calamitosi, il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi di cui ai successivi articoli 6 e 7.

6. Il Comitato provinciale di protezione civile dura in carica sino alla scadenza del Consiglio provinciale ed opera sino alla nomina dei nuovi membri.

Art. 5 – Funzionamento del Comitato provinciale di protezione civile.

1. Il Comitato provinciale di protezione civile si riunisce, di norma, presso la sede della Provincia di Torino su convocazione sottoscritta dal Presidente o dall'Assessore provinciale con delega alla Protezione Civile nella quale è evidenziato l'ordine del giorno.
2. In vista o al verificarsi di emergenze di protezione civile e sulla base delle intese sottoscritte fra il Presidente della Provincia ed il Prefetto di Torino, la convocazione del Comitato provinciale potrà essere formulata anche per le vie brevi. In tale evenienza la riunione ha luogo presso la Sala provinciale di Protezione Civile ubicata presso la Prefettura di Torino-UTG, appositamente attrezzata in osservanza delle intese di cui sopra.
3. Il servizio di segreteria (convocazione, verbalizzazione, etc.) del Comitato provinciale è curato dal Servizio provinciale di riferimento, secondo quanto già disciplinato dal vigente Regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e servizi.
4. Nell'eventualità di cui alla lett. f) del precedente articolo 4, la convocazione del Comitato provinciale è richiesta dal Prefetto di concerto con il Presidente della Provincia. In tale ipotesi il servizio di segreteria è curato dalla Prefettura di Torino-UTG.
5. Non sono previsti compensi in favore del personale dipendente dalla Provincia nominato in seno al Comitato provinciale. La definizione di eventuali compensi o rimborsi di spese in favore dei componenti esterni, è determinata dalla Giunta Provinciale.

Art. 6 - Unità di crisi provinciale

1. L'Unità di crisi provinciale, costituita con Decreto del Presidente della Provincia, fornisce supporto tecnico alle decisioni assunte dal Comitato provinciale di protezione civile in vista e/o per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi calamitosi che abbiano a verificarsi sul territorio provinciale. Inoltre, con le modalità definite dal Comitato provinciale di protezione civile e come riportate nel Piano di emergenza provinciale, assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi prefettizi, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della Legge n. 225/1992.
2. L'Unità di crisi provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato e composta almeno dai responsabili delle strutture provinciali competenti, è strutturata per funzioni di supporto funzionali all'espletamento delle attività come sopra definite. Essa si avvale, ove necessario, delle Unità di crisi dei Centri operativi misti (COM) nonché delle Unità di crisi intercomunali.
3. L'Unità di crisi provinciale opera nella Sala operativa provinciale di cui all'art. 2, comma 2, le cui modalità di attivazione e funzionamento, sono definite nel Piano di emergenza provinciale.

Art. 7 - Centri operativi misti e Servizi di protezione civile intercomunali

1. I Centri operativi misti (COM) rappresentano strutture sovracomunali che concorrono alla gestione delle emergenze a rilevanza provinciale. Essi operano quando sia richiesta una articolata attività di

coordinamento a livello intercomunale volta :

- a) alla tempestiva diramazione sul territorio provinciale degli avvisi in situazioni di preallarme e di allarme;
- b) alla rilevazione e valutazione delle necessità volte a fronteggiare l'evento calamitoso e delle connesse richieste di intervento di supporto;
- c) alla ricognizione delle risorse umane e materiali disponibili sul territorio di pertinenza e di quelle che affluiscono dall'esterno, ai fini della organizzazione capillare degli interventi di soccorso sul territorio;
- d) alla rilevazione diretta ed immediata delle dimensioni dei danni causati dall'evento calamitoso e delle esigenze urgenti ad esso connesse palesate dalle amministrazioni locali di pertinenza;
- e) al coordinamento in ambito territoriale delle operazioni di soccorso (ricovero feriti, recupero salme, etc.) e di tutte le azioni necessarie a fronteggiare l'emergenza con le modalità previste nel Piano di emergenza provinciale.

2. Il territorio della Provincia di Torino è suddiviso in 8 zone che fanno capo ai sottosegnati Comuni, sedi di altrettanti Centri operativi misti (COM):

Zona 1	Città di Torino
I Sottozona	Settimo Torinese
II Sottozona	Rivoli
III Sottozona	Venaria
IV Sottozona	Nichelino
V Sottozona	Moncalieri

Zona 2	Lanzo Torinese
Zona 3	Chieri
Zona 4	Susa
Zona 5	Cuorgnè
Zona 6	Chivasso
Zona 7	Ivrea
Zona 8	Pinerolo.

Il Piano di emergenza provinciale indica i Comuni che appartengono a ciascuna zona.

3. Nell'ambito di una stessa zona o sottozona i Comuni possono gestire in forma associata le funzioni comunali di protezione civile (art. 30 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Nell'ambito della convenzione:

- a) si dotano di un ufficio comune con funzioni di gestione e pianificazione intercomunale;
- b) si dotano gli organi (Comitati intercomunali di protezione civile e Unità di crisi intercomunali) disciplinandone il funzionamento;
- c) si dotano degli strumenti di pianificazione e gestione delle emergenze (Piani intercomunali di protezione civile).

4. L'ufficio comune garantisce altresì il raccordo tra i Comuni associati ed il COM di riferimento. Nelle zone montane e collinari le attività dell'ufficio comune possono essere svolte dalle strutture delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni.

5. L'attivazione e il funzionamento dei COM sono definiti, di concerto con la Prefettura di Torino-UTG, nel Piano di emergenza provinciale.

5. L'Unità di crisi dei Centri operativi misti è composta almeno da un rappresentante della Provincia e da uno prefettizio che ne coordinano l'attività.

Art. 8 – Servizi provinciali operanti nel campo della tutela ambientale

1. Fra le azioni di protezione civile da porre in essere nella fase di vigilanza e preallarme, rivestono particolare importanza le attività di previsione e prevenzione per le tipologie di rischio connesse agli eventi meteorologici aventi riflessi di protezione civile.

2. Ai suddetti scopi la Provincia opera mediante le strutture interne preposte alla tutela dell'ambiente sia attraverso azioni di interscambio di dati e funzioni amministrative volti alla salvaguardia del territorio, sia nell'attività volontaria di monitoraggio a salvaguardia dell'ambiente e, più precisamente:

a) Servizio Aree protette e Vigilanza volontaria;

b) Servizio Tutela della Fauna e della Flora;

nel quadro delle competenze loro assegnate tanto dal Regolamento provinciale di ordinamento degli uffici e dei servizi quanto dallo specifico Regolamento provinciale disciplinante le Guardie ecologiche volontarie (GEV).

3. Le attività di protezione civile da svolgersi tanto dai dipendenti quanto dai volontari operanti nei succitati Servizi provinciali, attengono, pertanto:

a) monitoraggio di porzioni di territorio particolarmente vulnerabili al rischio idrogeologico (livelli dei corsi d'acqua, rete viaria provinciale frequentemente soggetta ad interruzioni derivanti da smottamenti etc.). da espletarsi, di norma, in vista e/o al verificarsi di eventi meteorologici straordinari aventi riflessi sui rischi idrici, idrogeologici e ambientali, e, quindi, principalmente nelle fasi di vigilanza e preallarme;

b) supporto nelle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso nella fase di allarme;

4. Gli operatori da impiegare nelle succitate attività di protezione civile, devono conseguire specifica abilitazione mediante la partecipazione obbligatoria agli appositi corsi di formazione.

5. Gli operatori volontari impiegati nelle attività suddette, le cui modalità sono da definirsi nel Piano di attivazione interno per le emergenze di protezione civile, possono utilizzare il logo provinciale di protezione civile di cui al presente regolamento nei limiti consentiti dalla legge; inoltre, potranno fruire dei benefici di legge previsti per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui ai successivi articoli, con oneri a carico della Provincia.

Capo III – Il volontariato nel sistema provinciale di protezione civile

Art. 9 – Funzioni del volontariato di protezione civile

1. Il volontariato rappresenta una componente essenziale del sistema provinciale di protezione civile che si estrinseca nel fornire all'autorità competente fattivo supporto nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, prima ricostruzione e recupero.

2. Esso è composto da:
- a) Associazioni liberamente costituite iscritte alla Sezione provinciale del Registro regionale;
 - b) Organismi di collegamento e coordinamento;
 - c) Sezioni, operanti a livello provinciale, di Associazioni nazionali aventi personalità giuridica privata o pubblica.
3. I suddetti organismi, costituiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, operano secondo quanto prescritto dalla disciplina dettata dall'Organo provinciale competente e con le modalità definite nel Piano provinciale di emergenza.
4. La Provincia favorisce lo sviluppo e l'intervento organizzato del volontariato di protezione civile attraverso l'erogazione di appositi contributi a singole associazioni volti al potenziamento degli interventi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, con preferenza alle associazioni che aderiscono al Coordinamento provinciale di cui all'articolo 10, nonché:
- a) mediante l'attivazione di intese con organismi operanti a livello provinciale che siano espressione di Enti e/o Organizzazioni a valenza provinciale, regionale e/o nazionale;
 - b) attraverso l'attivazione di corsi di formazione da organizzarsi in accordo con la Regione;
 - c) mediante l'attivazione, in accordo con la Regione, di esercitazioni simulative delle emergenze di protezione civile, organizzate di concerto con la Prefettura-UTG di Torino e con le altre istituzioni dello Stato che intervengono in via ordinaria nelle situazioni di emergenza.
5. I compiti e le modalità di intervento del volontariato provinciale in vista e/o al verificarsi di eventi calamitosi, devono essere definiti dal Piano di emergenza provinciale.
6. A livello comunale, il volontariato è costituito dai Gruppi comunali e intercomunali che operano a supporto ed in osservanza alla disciplina dettata dalla competente Autorità locale. Questi possono aderire al Coordinamento provinciale di cui all'articolo 10.

Art. 10 - Organismi di primo livello

1. Le associazioni di volontariato sono organismi di primo livello liberamente costituiti secondo la normativa statale e regionale di riferimento. Ad esse sono riconosciute le agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti per la cui fruizione è necessaria l'iscrizione negli appositi elenchi di cui al DPR n. 194/2001.
2. A livello provinciale è operante una apposita Sezione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato suddivisa per settori di intervento e, fra questi, il settore protezione civile.
3. Agli aderenti alle organizzazioni di cui ai precedenti articoli impiegati in attività di soccorso e assistenza in vista o al verificarsi di eventi calamitosi, nonché impiegati in attività di simulazione dell'emergenza o di formazione, previamente autorizzate dall'organo competente, la legge riconosce specifici benefici.
4. Per le emergenze di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge n. 225/92, la Provincia, nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione, si fa carico delle spese derivanti dai suddetti benefici in favore dei volontari impiegati per il tramite del Coordinamento provinciale di cui ai successivi articoli e, più precisamente:

- a) rimborso ai datori di lavoro pubblici e privati del trattamento economico e previdenziale dei volontari impiegati nelle attività di protezione civile ;
 - b) rimborso ai volontari delle spese vive da questi sostenute ;
- con le modalità di cui agli artt. da 10 a 12 del decreto del P.G.R. n. 9/R del 18.10.2004.

5. I compiti, le modalità di attivazione e di impiego del volontariato provinciale di protezione civile, sono disciplinati dal Piano di emergenza provinciale.

Art. 11 - Organismi di collegamento

1. Sono organismi di collegamento le organizzazioni di secondo livello e cioè quelle costituite, perlopiù, da associazioni di volontariato di primo livello iscritte nel Registro di cui al precedente articolo 9.

2. A livello provinciale è operante il “Coordinamento delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di volontariato di protezione civile della Provincia di Torino”. Detta organizzazione è iscritta alla Sezione provinciale del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Settore protezione civile, Organismi di collegamento - .

3. Per le azioni di intervento organizzato del volontariato provinciale in situazioni di protezione civile, la Provincia si avvale in via prioritaria della suddetta Organizzazione.

4. I rapporti fra la Provincia di Torino e le suddette organizzazioni sono disciplinati da apposite intese il cui schema è approvato dalla Giunta Provinciale ove devono prevedersi:

- a) le modalità di attuazione degli interventi di protezione civile in situazioni e/o in vista di eventi calamitosi;
- b) le modalità di organizzazione, funzionamento, formazione e intervento del volontariato provinciale nelle situazioni di cui sopra;
- c) le modalità di richiesta per l’accesso ai rimborsi di cui al precedente articolo 9.

5. I contenuti delle intese di cui sopra, devono costituire parte integrante del Piano di emergenza provinciale.

Capo IV Attività e strumenti provinciali di protezione civile

Art. 12 - Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi.

1. Il Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi costituisce il principale strumento di programmazione ai fini di protezione civile.

2. Esso è redatto tenendo conto, per ognuno dei rischi che insistono sul territorio provinciale:

- a) di quanto previsto nel Programma di previsione e prevenzione dei rischi della Regione Piemonte;
- b) di quanto disposto dall’art. 3 del regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile;
- c) delle disposizioni statali in materia.

3. Il vigente Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 della legge 225/92, viene aggiornato, secondo la normativa in vigore come segue:

- ove atti e fatti esterni, ovvero normative sopravvenute, richiedano un aggiornamento del predetto documento, di tipo tecnico, non strutturale e/o di natura inderogabile, derivante dall'adeguamento al quadro normativo vigente, la Giunta Provinciale, sentito il parere del Comitato Provinciale di Protezione Civile che potrà avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale, vi provvede dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

- ove le modifiche al primo Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione abbiano, invece, valenza programmatoria, attenendo alla individuazione delle priorità in ordine alla mutazione delle strategie da adottare nella prevenzione dei rischi che insistono sul territorio provinciale, la Giunta Provinciale ne propone l'adozione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile. In ogni caso la proposta è effettuata entro sei mesi dall'insediamento del Comitato provinciale di protezione civile.

4. Le suddette modifiche sono adottate previa acquisizione del parere favorevole del Comitato provinciale di protezione civile che potrà avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale.

Art. 13 - Piano di emergenza provinciale

1. Sulla base di quanto contenuto nel Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi, la Provincia si dota del Piano di emergenza provinciale, da redigersi con le modalità, per le finalità e nei tempi prescritti dalla deliberazione programmatica assunta dalla Giunta Provinciale.

2. Nella deliberazione programmatica dovranno essere contenuti gli obiettivi e definito il cronoprogramma di approvazione e di adozione del Piano di emergenza provinciale.

3. Nel Piano di emergenza provinciale, redatto di concerto con la Prefettura di Torino-UTG, secondo quanto indicato nella suddetta deliberazione, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, dovranno altresì essere definiti in ambito provinciale:

- a) gli scenari di rischio secondo quanto risultante nel Programma provinciale di previsione e prevenzione di cui al precedente articolo 11;
- b) disciplina del funzionamento dell'Unità di crisi provinciale;
- c) l'organizzazione del sistema di comando e controllo;
- d) l'organizzazione delle risorse umane e strumentali;
- e) la definizione delle procedure operative, i modelli di intervento e gli ambiti di competenza;
- f) le modalità di gestione delle comunicazioni istituzionali nelle fasi suddette (diffusione delle informazioni concernenti la prevedibilità dell'evento e/o della sua estensione, degli interventi effettuati e/o in corso di pianificazione, etc.), nonché di informazione preventiva (campagne di informazione sui comportamenti da adottarsi nelle varie ipotesi di rischio per contenere i danni);
- g) le modalità di formazione del volontariato e degli operatori di protezione civile nonché di organizzazione delle esercitazioni;
- h) le modalità del passaggio dall'autorità provinciale a quella prefettizia nella gestione dell'emergenza derivante da evento calamitoso di cui all'art. 2 comma 1, lett. c), della Legge 225/92.

4. Prima dell'approvazione e adozione del Piano di emergenza da parte della Giunta Provinciale, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale di protezione civile che potrà avvalersi

dell'Unità di crisi provinciale.

5. In luogo degli strumenti di programmazione di cui al precedente articolo e di pianificazione di protezione civile di cui al presente articolo, la Provincia può dotarsi di un unico strumento denominato "Piano provinciale integrato di protezione civile".

Art. 14 – Piani comunali e intercomunali di protezione civile

1. Per la redazione dei Piani comunali/intercomunali di protezione civile, i Comuni fanno riferimento ai contenuti del Programma provinciale di previsione e prevenzione. A detto scopo, la Provincia attua ogni forma di pubblicizzazione del citato documento e dei suoi aggiornamenti anche per via informatica.

2. Nella redazione del Piano comunale/intercomunale, il Comune si conforma alla disciplina contenuta negli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento regionale attuativo della L.R. n. 7/2003, di cui al decreto del P. G. R. n. 7/R del 18.10.2004, nel rispetto dei tempi ivi previsti e, quindi:

a) adozione entro 180 giorni dalla entrata in vigore del surrichiamato Regolamento regionale, della deliberazione approvativa degli strumenti comunali/intercomunali programmatori e pianificatori di protezione civile;

b) entro 360 giorni successivi all'adozione della deliberazione di cui al precedente punto a), il Comune redige il Piano comunale/intercomunale di protezione civile e lo sottopone al parere consultivo del Comitato comunale/intercomunale di protezione civile.

3. Il Piano comunale/intercomunale di protezione civile, corredato del parere favorevole del Comitato comunale/intercomunale di protezione civile, è trasmesso dal Comune alla Provincia ed alla Prefettura di Torino-UTG che, entro 90 giorni dal ricevimento, formulano eventuali osservazioni, recepite le quali il Comune approva il Piano comunale di protezione civile ed i successivi aggiornamenti. Ove nei termini predetti non pervenga alcuna osservazione, il Comune adotta il Piano comunale/intercomunale di protezione civile.

Art. 15 – Potere sostitutivo

1. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di cui all'articolo 14, la Provincia trenta giorni prima della scadenza, avvisa il Comune dell'approssimarsi della stessa.

2. Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'esercizio del potere sostitutivo della Provincia nei confronti del Comune inadempiente, secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 34/1998 e dell'art. 10 della L. R. n. 7/2003, nei seguenti termini:

a) trascorsi inutilmente i termini il Comune inadempiente è affidato, con l'assegnazione di 30 giorni, ad approvare il Piano comunale/intercomunale di protezione civile;

b) scaduto il termine di cui al precedente punto a), la Provincia esercita, entro i successivi 60 giorni, il potere sostitutivo come segue:

- La Giunta Provinciale, su proposta dell'Assessore competente, con deliberazione - da notificarsi al Sindaco del Comune inadempiente -, nomina un Commissario ad acta;

- il predetto Commissario redige, sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione

inadempiente, un Piano speditivo comunale/intercomunale e lo sottopone al Consiglio comunale per l'approvazione.

3. Gli oneri derivanti dalla redazione del suddetto piano speditivo sono a carico delle amministrazioni inadempienti. Per la quantificazione di detti oneri si dovrà tenere conto delle spese effettivamente sostenute (h/uomo, riproduzione di stampe e/o di supporti informatici, eventuale cartografie tematiche, etc.).

4. Ai Comuni che presentino limitate risorse finanziarie e organizzative ovvero che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, la Provincia, previo accordo con le Amministrazioni di riferimento, predisporre un Piano speditivo comunale di protezione civile accollandosene i relativi oneri.

5. Il potere sostitutivo della Provincia nella predisposizione del Piano speditivo di protezione civile, non si esercita nei confronti dei Comuni che dispongono del Piano comunale/intercomunale di protezione civile approvato prima della entrata in vigore dei Regolamenti regionali attuativi della L. R. n. 7/2003.

Capo V Norme finali

Art. 16 – Logo provinciale di protezione civile

1. Il logo provinciale di protezione civile è costituito dal logo della Provincia di Torino sormontato da un triangolo blu in campo giallo ocra contornato da una fascia blu nella quale è contenuta la dicitura bianca, in stampatello maiuscolo, “PROTEZIONE CIVILE”, come risultante nell’Allegato “A” al presente regolamento.

2. Del logo provinciale di protezione civile potranno fregiarsi:

- a) le organizzazioni di volontariato di protezione civile che aderiscono al Coordinamento provinciale;
- b) le Guardie ecologiche volontarie (GEV) di protezione civile nonché gli altri operatori di protezione civile di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

3. Sono vietati l’utilizzo e la riproduzione del suddetto logo al di fuori dei fini di protezione civile e/o non rispondenti al modello di cui al comma 1.

Art. 17 – Rinvii

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 18 – Norma transitoria

Nelle more di adozione del Piano di emergenza provinciale, per la gestione delle emergenze di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 225/92, il Comitato provinciale di protezione civile si avvale del “Gruppo di coordinamento per le funzioni provinciali di protezione civile” istituito con DGP n. 1152-

174757 del 16.10.2001, in funzione di Unità di crisi provinciale, ovvero del Centro per il coordinamento dei soccorsi (CCS) di cui al vigente Piano provinciale di protezione civile predisposto dal Prefetto di Torino, per la gestione delle emergenze derivanti dagli eventi di cui all'art.2, comma 1 lett.c) della L. 225/92.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.